

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

“VOLONTARI AUSILIARI DELLA POLIZIA LOCALE”

Titolo I -Principi generali di funzionamento

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il Servizio dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale ha ad oggetto lo svolgimento di funzioni di vigilanza, di dissuasione e di prevenzione circa eventuali comportamenti illeciti.
2. Tale attività viene svolta in collaborazione con la Polizia Locale e sotto le direttive del Responsabile della Polizia Locale.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL SERVIZIO.

1. E' costituito il Servizio dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale del Comune di Capena formato da personale volontario che, nell'ambito della normativa generale e nel rispetto dello Statuto comunale nonché dei regolamenti comunali, collaborerà con la Polizia Locale e verrà coordinato dal Responsabile del Servizio.
2. Potranno far parte dei Volontari i cittadini residenti nel Comune di Capena, di cui sia notoria l'autonomia, l'obiettività, la serenità di comportamento sociale, disponibili a prestare gratuitamente, la loro opera nell'ambito della normativa vigente, generale e comunale, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o che abbiano prestato servizio presso qualsiasi altro organo di Polizia o Forze Armate.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. La domanda per entrare a far parte dei Volontari Ausiliari deve essere indirizzata al Sindaco, recare la sottoscrizione del candidato e deve essere presentata al Protocollo dell'Ente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. I candidati nelle domande devono indicare:
 - il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
 - dati anagrafici e residenza;
 - il possesso della cittadinanza italiana;
 - il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale;
 - titolo di studio e/o attestazione di servizio presso altri organi di Polizia o Forze Armate;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con l'ufficio di consigliere comunale previste dalla legge; di non essere dipendente comunale; di non fornire prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale; di non essere un dirigente politico.
3. I candidati dovranno altresì allegare un certificato medico di sana e robusta costituzione dal quale risulti che il richiedente sia esente da imperfezioni psico-fisiche che ostacolerebbero il servizio.

ART. 4 - ESAME DELLE DOMANDE.

1. Entro 10 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande il Responsabile del servizio di Polizia Locale procede all'esame delle domande e nel termine di 10 giorni predispose l'elenco di coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti.
2. Tale elenco, è pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio. Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione possono essere presentate per iscritto, da chiunque, eventuali osservazioni, che vengono allegate alla lista definitiva dei candidati da sottoporre al Sindaco per la nomina.

3. Il Responsabile stesso redige nei medesimi tempi un elenco dei candidati esclusi; l'esclusione è notificata agli interessati con specifica della motivazione i quali nei successivi 10 giorni possono proporre ricorso con istanza al Sindaco. Quest'ultimo prima di procedere alla nomina dei Volontari Ausiliari, decide sui ricorsi presentati.

4. Per motivi di opportunità e di organizzazione il gruppo dei Volontari Ausiliari della Polizia Locale non può superare il numero di 10 (dieci) unità.

5. Le Unità ammesse al gruppo saranno individuate, tra i possessori dei requisiti di cui al comma 1, attraverso prova scritta e/o orale da apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale.

6. A parità di punteggio, viene attribuita una premialità ai componenti di associazioni di volontariato già esistenti nel territorio di Capena ed ai pensionati.

7. I candidati ammessi frequenteranno di un corso di addestramento professionale organizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, tenuto dallo stesso e/o da personale qualificato. I candidati volontari dovranno partecipare almeno all'ottanta per cento delle ore previste per il corso di cui sopra, con test attitudinale finale.

ART. 5 - DURATA IN CARICA, DIMISSIONI, INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E DECADENZA.

1. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale rimangono in carica per anni due dalla nomina.

2. Il Volontario Ausiliario di Polizia Locale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e con rapporti di servizio con l'Amministrazione Comunale.

3. Le cause di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento, sopravvenute, contestate dal Sindaco e non rimosse nel termine di 10 giorni dalla contestazione, avvenuta a mezzo di Raccomandata A.R. o notificate nei modi e termini di legge, comportano la decadenza dall'ufficio, che è pronunciata dalla Giunta Comunale entro ulteriori 10 giorni.

4. La pronuncia della decadenza ed il provvedimento di dispensa hanno effetto immediato.

5. Il Volontario Ausiliario di Polizia Locale può – con provvedimento motivato del Sindaco -essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni

6. Le dimissioni dalla carica deve essere presentata per iscritto al Protocollo ed indirizzata al Sindaco.

7. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni: se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita e sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione

ART.6 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO – RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA.

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Responsabile del Servizio redige una relazione sull'attività svolta, durante l'anno precedente, dai Volontari Ausiliari illustrando le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il Responsabile del Servizio nella relazione di cui al comma precedente può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività

ART. 7 - MANSIONI DEI VOLONTARI AUSILIARI DI POLIZIA LOCALE

1. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale operano di supporto al personale di Polizia Locale, procedendo in particolare:

- alla vigilanza relativamente all'entrata e sull'uscita degli alunni dagli edifici scolastici;
- alla vigilanza sul corretto utilizzo dei giardini da parte della utenza;

- alla vigilanza sul corretto comportamento dei pedoni e dei conducenti di cicli e motocicli, con particolare riferimento al centro cittadino, alle sue piazze ed ai suoi marciapiedi,
 - alla vigilanza relativamente alle aree interdette al traffico veicolare anche in occasione di manifestazioni, festività e del mercato settimanale;
 - con mansioni esclusivamente manuali (movieri) alle varie attività indicate -in caso di necessità - dal Responsabile del Servizio anche in relazione alle attività di polizia stradale;
 - a svolgere altre mansioni richieste dal Sindaco con apposito provvedimento.
2. Sarà cura del Responsabile della Polizia Locale, o di suo sostituto, illustrare, di volta in volta, agli operatori le attività che dovranno eseguire.
3. L'attività dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale dovrà comunque essere limitata a funzioni preventive e dissuasive in ordine a eventuali possibili comportamenti illeciti accertati, con esclusione di qualsiasi possibilità di repressione di violazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
4. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale nell'espletamento dei servizi loro affidati possono essere autorizzati alla conduzione temporanea dei mezzi di servizio in uso alla Polizia Locale, senza l'inserimento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi .
5. Possono inoltre, su espressa richiesta del Sindaco, partecipare alla scorta del Gonfalone della Città.

Titolo II -Principi generali di funzionamento

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione operativa dei servizi dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale sarà curata dal Responsabile della Polizia Locale.
2. I servizi demandati ai Volontari Ausiliari di Polizia Locale saranno predisposti periodicamente dal Responsabile della Polizia Locale sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

ART. 9 - DOTAZIONE DEI VOLONTARI AUSILIARI DI POLIZIA LOCALE

1. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale saranno dotati di:
- tesserino di riconoscimento;
 - -Corpetto o Fascia identificatrice o giacca, ad alta visibilità, con stemma del Comune di Capena e scritta "Comune di Capena";
 - copricapo con stemma del Comune di Capena.
- Potranno inoltre essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati.

2. Tutto il materiale assegnato ai Volontari dovrà essere riconsegnato integro alla fine del termine del servizio stesso.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I servizi dei Volontari Ausiliari di Polizia Locale saranno effettuati dal personale interessato, sulla base dei prospetti periodicamente redatti dal Responsabile della Polizia Locale e nei limiti di cui alla vigente normativa generale e comunale.
2. Eventuali impedimenti sopravvenuti dovranno formare oggetto di sollecita comunicazione, anche telefonica, al Responsabile della Polizia Locale, da effettuarsi a cura degli interessati.
3. I Volontari Ausiliari di Polizia Locale durante l'espletamento del servizio sono tenuti ad indossare il vestiario assegnatogli dall'Ente Comunale.

4. E' vietato variare la foggia dei capi di vestiario, nonché l'uso di elementi ornamentali, in modo da alterare l'assetto formale degli stessi.

5. Durante lo svolgimento del servizio è fatto obbligo di tenere un atteggiamento educato e corretto nei riguardi dell'utenza, che dovrà essere invitata, con la massima cortesia a desistere da eventuali comportamenti illeciti. Dovranno in particolare essere evitate inutili discussioni, reagendo con calma e dignità di fronte a qualsiasi comportamento scorretto o irrispettoso posto in essere da terzi.

6. E' prevista la compilazione di un rapporto per segnalare al Responsabile della Polizia Locale eventuali atti illeciti, violazioni di legge, atti vandalici e necessità di manutenzione a beni comunali.

ART. 11 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Eventuali danni fisici subiti dai volontari durante le operazioni e oggettivamente non imputabili a imperizia o negligenza saranno risarciti dalla società assicuratrice con la quale il Comune stipulerà uno specifico contratto.

ART. 12 - RIMBORSO SPESE

1. I volontari non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.

2. Eventuali spese straordinarie, sostenute per servizio e documentate, potranno essere quantificate e liquidate solo con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 13 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Qualora i Volontari Ausiliari di Polizia Locale dovessero rendersi responsabili di violazione delle norme di cui al presente regolamento, ovvero delle altre disposizioni di legge, potranno essere espulsi su proposta del Responsabile della Polizia Locale, con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 14 -NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa generale prevista in materia.

Titolo III -Norme transitorie e finali

ART. 15 -ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, effettuata dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva a sensi di Legge.